

CIRCOLARE n. 24 del 23/04/2020

DICHIARAZIONE IVA 2020 relativa al 2019

TERMINI DI PRESENTAZIONE E NOVITÀ VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Palazzo Sabbadini del Torso
Via Aquileia, 17 - 33100 Udine
Tel. +39 0432 584911
Fax +39 0432 501485

Palazzo Degasperi
Via San Nicolò, 10 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 6728511
Fax +39 040 775503

e-mail: finpro@finpronet.com www.studiofinpro.com

INDICE

1	PREMESSA	3
2	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	3
3	STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2020 PER IL 2019	3
3.1	Struttura del modello	3
3.2	Sintesi del contenuto del modello	3
4	PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2020 PER IL 2019	6
4.1	Quadro VQ - versamenti periodici omessi	8
4.2	Quadro VP - Liquidazioni periodiche IVA	12
5	VERSAMENTO DEL SALDO IVA	13
5.1	Soggetti che non rientrano nella sospensione/proroga al 31 maggio 2020	15
5.2	Soggetti che beneficiano della sospensione/proroga al 31 maggio 2020	15
5.3	Soggetti “non solari” ai fini delle imposte sui redditi	15
5.4	Opzione per la rateizzazione	16
5.4.1	<i>Interessi dovuti per la rateizzazione</i>	16
5.4.2	<i>Rateizzazione per i soggetti che beneficiano della proroga al 31 maggio</i>	16
6	VISTO DI CONFORMITÀ	16
7	MODALITÀ DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA	17

1 PREMESSA

Salvo specifiche eccezioni, i soggetti passivi IVA sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 del DPR 322/1998).

2 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

La dichiarazione annuale IVA deve ordinariamente essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce (art. 8 co. 1 del DPR 322/1998).

Tuttavia, **a seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus**, l'articolo 62 comma 1 DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") stabilisce che, per i soggetti "localizzati" in Italia, ovvero che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tra questi rientra la dichiarazione Iva 2020, che potrà essere presentata **entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni**.

Deve ritenersi **prorogato anche il termine per la presentazione di un'eventuale dichiarazione integrativa IVA a favore**, che equivale al termine "per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" (art. 8 comma 6-ter DPR 322/1998).

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO IVA 2020 PER IL 2019

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2020 n. 8938 sono stati approvati:

- il modello IVA 2020 per il periodo d'imposta 2019 (*Allegato 1*) e le relative istruzioni (*Allegato 2*);
- il modello "IVA Base" 2020 per il periodo d'imposta 2019 e le relative istruzioni.

3.1 Struttura del modello

Il modello IVA 2020 relativo all'anno 2019 è composto:

- dal frontespizio;
- da 19 quadri (da VA a VG);
- dal prospetto riepilogativo IVA 26 PR, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, comprendente 5 ulteriori quadri (da VS a VZ).

3.2 Sintesi del contenuto del modello

Nella seguente tabella viene sinteticamente riepilogata la struttura del modello IVA 2020 relativo all'anno 2019.

Frontespizio	
Tipo di dichiarazione	Correttiva nei termini
	Dichiarazione integrativa

Dati del contribuente	Partita IVA, impresa artigiana iscritta all'albo, amministrazione straordinaria o concordato preventivo e recapiti (es. indirizzo di posta elettronica)
	Persone fisiche (es. cognome e nome)
	Soggetti diversi dalle persone fisiche (denominazione o ragione sociale e natura giuridica)
Dichiarante diverso dal contribuente (es. rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del sottoscrittore, codice carica e codice fiscale della società dichiarante
	Generalità (es. cognome e nome)
	Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 74-bis), data di nomina, data di inizio procedura o del decesso del contribuente, data di fine procedura e procedura non ancora terminata
Firma della dichiarazione	Numero di moduli
	Invio avviso e altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità
	Firma
Visto di conformità	Codice fiscale del responsabile del CAF e codice fiscale del CAF
	Codice fiscale del professionista
	Firma del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità
Sottoscrizione dell'organo di controllo	Soggetto (revisore contabile, responsabile della revisione o collegio sindacale)
	Codice fiscale
	Firma
Impegno alla presentazione telematica	Codice fiscale dell'incaricato
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
	Ricezione avviso e altre comunicazioni telematiche
	Data dell'impegno
	Firma dell'incaricato

Quadri	
Quadro VA	Informazioni e dati relativi all' <u>attività</u>
Quadro VB	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
Quadro VC	Esportatori e operatori assimilati - <u>Acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta</u> sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate
Quadro VD	Cessione del credito IVA da parte delle società di gestione del risparmio
Quadro VE	Determinazione del volume d'affari e dell' imposta relativa alle operazioni imponibili
Quadro VF	Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione
Quadro VJ	Determinazione dell'imposta relativa a <u>particolari tipologie di operazioni</u>
Quadro VI	Dichiarazioni di intento ricevute
Quadro VH	Variazioni delle comunicazioni periodiche
Quadro VM	Versamenti immatricolazione auto UE
Quadro VK	Società controllanti e controllate
Quadro VN	Dichiarazioni <u>integrative a favore</u>
Quadro VQ	<u>Versamenti periodici omessi</u>
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale
Quadro VP	<u>Liquidazioni periodiche IVA</u>
Quadro VT	Separata indicazione delle <u>operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali</u> e soggetti IVA
Quadro VX	<u>Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta</u>
Quadro VO	Comunicazioni delle <u>opzioni e revoche</u>
Quadro VG	Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate
Prospetto riepilogativo IVA 26 PR	
Quadro VS	<u>Distinta delle società del gruppo</u> , dati riepilogativi e garanzie della controllante
Quadro VV	<u>Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo</u>
Quadro VW	<u>Liquidazione dell'imposta annuale di gruppo</u>

Quadro VY	<u>Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta di gruppo</u>
Quadro VZ	Eccedenze detraibili di gruppo (anni precedenti)

4 PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO IVA 2020 PER IL 2019

Nella seguente tabella sono riepilogate le principali novità del modello IVA 2020 relativo all'anno 2019. Successivamente, è esaminato il contenuto dei nuovi quadri VQ e VP.

Sintesi delle principali novità del modello IVA 2020 per il 2019	
Frontespizio	Nel riquadro "Firma della dichiarazione" è stata introdotta la casella " Esonero dall'apposizione del visto di conformità " relativa ai soggetti passivi esonerati dall'apposizione del visto di conformità <u>o dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o i rimborsi</u> per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui , sulla base delle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA , in particolare i contribuenti devono aver conseguito un livello di affidabilità almeno pari a 8).
Quadro VA	La casella "Gruppo IVA art. 70-bis", riservata ai <u>soggetti che partecipano a un Gruppo IVA dall'1.1.2020</u> , si trova ora al rigo VA11 e non più al rigo VA16 che è stato eliminato. La casella 1 va barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo.
Quadro VE	Nel rigo VE3 è stata prevista l'indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6% ¹ ; pertanto, i rigi successivi sono stati rinumerati.
Quadro VF	Nel rigo VF4 è stata prevista l'indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6% ; pertanto, i rigi dello scorso anno da VF4 a VF14 sono stati rinumerati.
	Il rigo VF16 è ora costituito da due campi relativi, rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> • agli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali (<u>campo 1</u>); • agli acquisti esenti e alle importazioni non soggette (<u>campo 2</u>).
	Nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 per gli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di enoturismo (art. 1 co. 502 - 505 della L. 205/2017).
	Nel rigo VF41 è stata prevista la percentuale di compensazione del 6% ; pertanto, i rigi successivi sono stati rinumerati.

¹ Si tratta della percentuale di compensazione IVA stabilita dal DM 27.8.2019, con effetti dall'1.1.2019, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (n. 43); legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (n. 45).

Quadro VQ	È stato istituito il quadro VQ per consentire ai soggetti passivi interessati di <u>determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei.</u>
Quadro VL	È stato previsto il rigo VL12 per l'indicazione del <u>credito</u> maturato a seguito dei versamenti di IVA periodica non spontanei, <u>esposto nel quadro VQ.</u>
	<p>Nel rigo VL30 sono stati previsti due nuovi campi per l'indicazione dell'<u>IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione</u> a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (<u>campo 4</u>); • della notifica di cartelle di pagamento (<u>campo 5</u>), <p>riguardanti le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.</p>
Quadro VP	È stato istituito il quadro VP riservato ai soggetti passivi che intendono avvalersi della facoltà di comunicare, con la dichiarazione annuale, i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre (art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010).
Quadro VX	<p>Nel rigo VX4 campo 4, relativo all'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, è stato eliminato il codice 9 riguardante i soggetti che avevano aderito al regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e anche a quello di cui all'art. 2 co. 1 del citato decreto legislativo (sussistendone i presupposti), in quanto l'agevolazione non è più applicabile.</p> <p>Nel rigo VX4 campo 7, relativo all'esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA, è stato eliminato il codice 5 riguardante i soggetti destinatari del "programma di assistenza" realizzato dall'Agenzia delle Entrate (art. 4 co. 1 del DLgs. 127/2015), poiché l'agevolazione non è più applicabile.</p>
Quadro VO	È stato previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che esercitano l' <u>attività enoturistica</u> e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.
Prospetto IVA 26/PR	<p>Nel quadro VS campo 8, il codice 3 deve essere utilizzato <u>se la controllata soggetta agli ISA, avendo conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, è esonerata dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia</u> per le compensazione o i rimborsi per un importo non superiore a <u>50.000,00 euro annui.</u></p> <p>Nel quadro VS campo 11, relativo all'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria, è stato eliminato il codice 9 riguardante i soggetti che avevano aderito al regime opzionale di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e anche a quello di cui all'art. 2 co. 1 del citato decreto legislativo (sussistendone i presupposti), in quanto l'agevolazione non è più applicabile.</p>

	<p>Nel quadro VW sono stati previsti due nuovi campi nel rigo VW30 per l'indicazione dell'<u>IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità (<u>campo 4</u>);• della notifica di cartelle di pagamento (<u>campo 5</u>), <p>riguardanti le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Nel quadro VW è stato previsto il rigo VW31 per l'indicazione del <u>credito maturato a seguito dei versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel quadro VQ.</u></p>
--	---

4.1 Quadro VQ - versamenti periodici omessi

Nel rigo **VL30 campo 1** (“Ammontare IVA periodica”) della dichiarazione annuale si indica il **maggiore** importo fra:

- l'**IVA periodica dovuta** (campo 2);
- l'IVA periodica **versata**, anche a seguito del ricevimento delle **comunicazioni di irregolarità** e/o della notifica di **cartelle di pagamento** (somma degli importi indicati nei campi 3, 4 e 5).

In assenza di indicazioni contrarie, dunque, al computo del saldo annuale IVA a credito concorrerebbe un'imposta periodica non effettivamente versata. Al fine di impedire l'esposizione e l'utilizzo di tale credito, tuttavia, le istruzioni relative al rigo **VL33** (“IVA a credito”) prevedono un “correttivo”. Se la somma degli importi dei crediti (VL4 + VL11 campo 1 + VL12 campo 1 + righe da VL24 a VL31) supera la somma degli importi dei debiti (VL3 + righe da VL20 a VL23), nel citato rigo VL33 deve essere indicato:

- l'importo che si ottiene **considerando** tra gli importi a credito quello dell'**IVA periodica versata** (intesa come somma degli importi indicati nei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30);
- **anziché il maggiore importo fra l'IVA periodica dovuta** (rigo VL30 campo 2) e l'IVA periodica **versata** (intesa come somma degli importi indicati nei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30).

Nel calcolo del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale si considerano, dunque, esclusivamente i versamenti effettuati. Se dal predetto calcolo dovesse emergere un importo negativo, il rigo VL33 non deve essere compilato.

Per consentire ai soggetti passivi interessati di **determinare il credito maturato a seguito di versamenti di imposta periodica non spontanei**, pertanto, nel modello IVA 2020 per il 2019 è **stato istituito il quadro VQ denominato “Versamenti periodici omessi”.**

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI	Anno		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	
	1	2	3	4	5	9	10
VQ1	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento		,00	,00	,00		
	6	,00	7	,00	8	Codice fiscale	9 Modulo 10 Gruppo
VQ2			,00	,00	,00		
	6	,00	7	,00	8	9	10
VQ3			,00	,00	,00		
	6	,00	7	,00	8	9	10
VQ4			,00	,00	,00		
	6	,00	7	,00	8	9	10
VQ5			,00	,00	,00		
	6	,00	7	,00	8	9	10

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i dati da indicare nei righe VQ1 e seguenti.

Versamenti periodici omessi - Quadro VQ	
Colonna	Contenuto
1	<u>Anno d'imposta cui si riferisce l'IVA periodica non versata</u>
2	<u>Differenza, se positiva, fra l'IVA periodica dovuta (rigo VL30 campo 2) e l'IVA periodica versata (somma degli importi dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30) risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta della colonna 1</u>
3	<p><u>Differenza, se positiva, tra:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • il <u>credito "potenziale"</u>², ossia quello <u>che si sarebbe generato se l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata</u> entro la data di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta della colonna 1; • il <u>credito effettivamente liquidato</u> nel rigo VL33 della dichiarazione annuale di cui sopra. <p>Se la predetta differenza è positiva, il presente rigo deve essere compilato anche in assenza di versamenti non spontanei.</p>

² Tale importo è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi del quadro VL della dichiarazione relativa all'anno d'imposta di colonna 1: (VL4 + VL11 colonna 1 + VL12 colonna 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30 colonna 1 + VL31) - (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

4	<p>Ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta indicato nella colonna 1, versata a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente</p>
5	<p>Ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta indicato nella colonna 1, versata a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità, nel periodo compreso <u>tra il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2019 per il 2018 e la data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019</u></p>
6	<p>Ammontare dell'IVA periodica relativa all'anno d'imposta indicato nella colonna 1, versata a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso <u>tra il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2019 per il 2018 e la data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019</u></p>
7	<p>Ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti non spontanei indicati nelle colonne 5 e 6, pari alla differenza, se positiva, fra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la somma degli importi esposti nelle colonne 5 e 6; • il maggiore fra (colonna 2 – colonna 3 – colonna 4) e 0.
8	<p>Codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti, se diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (es. fusione per incorporazione, qualora l'IVA periodica non sia stata versata dall'incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano stati effettuati dall'incorporante)</p>
9	<p>Numero che individua il primo dei moduli riferiti al soggetto partecipante alla trasformazione sostanziale soggettiva (compreso il dichiarante) che ha effettuato i versamenti periodici IVA, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità e/o della notifica di cartelle di pagamento, prima dell'operazione straordinaria</p>
10	<p>Casella da barrare da parte della società controllante di una procedura di liquidazione dell'<u>IVA di gruppo</u>, se i versamenti indicati nelle colonne 5 e 6 si riferiscono all'IVA periodica relativa alla medesima procedura</p>

Tenuto conto che il quadro VQ è stato istituito nel modello IVA 2020 per il 2019:

- la colonna 4 non può essere compilata nella dichiarazione annuale in esame, in quanto presuppone la presentazione del quadro VQ in un modello precedente;

- se l'anno indicato nella colonna 1 è il 2019, le colonne 5, 6 e 7 non possono essere compilate.

La compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VQ non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

Il **credito** derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da VQ1 a VQ5 di tutti i moduli compilati senza barrare la colonna 10 ("Gruppo") è **riportato nel rigo VL12 campo 1**.

VL12 Versamenti periodici omessi	1	,00
	Gruppo IVA (*) 2	,00

Esempio

Si ipotizzino i seguenti dati riferiti al periodo d'imposta 2018:

- IVA periodica dovuta: 100.000,00 euro;
- IVA periodica versata: 50.000,00 euro;
- credito IVA "potenziale": 60.000,00 euro;
- credito IVA liquidato nel rigo VL33 del modello IVA 2019 per il 2018: 10.000,00 euro;
- IVA periodica versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2019 per il 2018 e la data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019: 5.000,00 euro;
- IVA periodica versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del modello IVA 2019 per il 2018 e la data di presentazione del modello IVA 2020 per il 2019: 10.000,00 euro.

Per determinare il credito maturato a seguito dei versamenti di IVA periodica non spontanei, il quadro VQ del modello IVA 2020 per il 2019 deve essere compilato come segue:

- anno (colonna 1): 2018;
- differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata (colonna 2): 50.000,00 euro (100.000,00 – 50.000,00);
- differenza tra credito "potenziale" e credito effettivo (colonna 3): 50.000,00 euro (60.000,00 – 10.000,00);
- IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità (colonna 5): 5.000,00 euro;
- IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento (colonna 6): 10.000,00 euro;
- credito maturato (colonna 7): 15.000,00 euro [(5.000,00 + 10.000,00) – maggiore fra (50.000,00 – 50.000,00) e 0].

L'ammontare del credito indicato nella colonna 7 del quadro VQ è riportato nel rigo VL12 campo 1 del quadro VL e concorre alla liquidazione annuale dell'imposta.

4.2 Quadro VP - Liquidazioni periodiche IVA

A seguito della riformulazione operata dall'art. 12-*quater* del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), l'art. 21-*bis* co. 1 del DL 78/2010 prevede che **i soggetti passivi possano effettuare la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni del quarto trimestre con la dichiarazione annuale IVA**. In tale caso, quest'ultima **deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi i termini ordinari di versamento dell'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Se la dichiarazione annuale è presentata dopo la predetta scadenza, le istruzioni del modello IVA 2020 per il 2019 precisano che il quadro VP non può essere compilato.

Per consentire ai soggetti passivi che intendono avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre (ed evitare così la trasmissione della comunicazione del quarto trimestre), **nel modello IVA 2020 per il 2019 è stato introdotto il quadro VP denominato "Liquidazioni periodiche IVA"**. Quest'ultimo presenta un contenuto analogo a quello dell'omonimo quadro della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, salvo la mancanza del rigo VP12 ("Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali") riservato ai soggetti passivi che liquidano l'IVA trimestralmente "per opzione" (art. 7 del DPR 542/99), in quanto il rigo non deve essere compilato relativamente al quarto trimestre.

Liquidazioni periodiche IVA - Quadro VP del modello IVA 2020 per il 2019	
Rigo	Contenuto
VP1	Periodo di riferimento, subforniture, liquidazione IVA di gruppo (art. 73) e operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)
VP4	IVA esigibile
VP5	IVA detratta
VP6	IVA dovuta o a credito
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro
VP8	Credito periodo precedente
VP9	Credito anno precedente
VP10	Versamenti auto UE
VP11	Crediti d'imposta
VP13	Acconto dovuto (con casella "Metodo")
VP14	IVA da versare o a credito

Qualora il soggetto passivo intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare:**

- il **quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio**; in tale caso, non va compilato il quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo) se non ci sono dati da inviare, integrare o correggere in relazione ai trimestri precedenti al quarto;
- il **quadro VH (o il quadro VV per la liquidazione IVA di gruppo), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio**.

Si evidenzia che la compilazione del quadro VP della dichiarazione annuale IVA ricalca le modalità previste per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al quarto trimestre.

Per eventuali chiarimenti circa la compilazione del quadro si rimanda alle istruzioni della comunicazione liquidazioni periodiche IVA approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 e alla circolare dello Studio n. 9/2017.

5 VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 16.4.2003 n. 126, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuto se il relativo importo non supera 10,33 euro. Pertanto, considerando l'arrotondamento all'unità di euro che deve essere effettuato in dichiarazione, l'importo minimo da versare è pari a 11,00 euro.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 14.10.99 n. 542, il versamento del saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale deve ordinariamente avvenire entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il saldo IVA relativo al 2019 doveva quindi essere versato entro il 16.3.2020. Tuttavia l'art. 60 del DL 18/2020, considerata l'emergenza epidemiologica da coronavirus, ha prorogato tale termine al 20.3.2020 per tutti i contribuenti.

Per effetto poi del DL Cura Italia, il termine per il versamento del saldo IVA è stato oggetto di sospensione e differimento. La predetta sospensione ed il relativo differimento, tuttavia, non operano per tutti i soggetti obbligati e con le medesime modalità.

In particolare si ricorda che l'art. 60 del DL 18/2020 dispone:

- la sospensione dei versamenti "da autoliquidazione" in scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia con ricavi / compensi **non superiori a € 2 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020**;
- la sospensione dei predetti versamenti relativi all'IVA, **a prescindere dal volume dei ricavi / compensi**, a favore dei soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
- la sospensione dei versamenti / adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020 per i soggetti (persone fisiche e non) con domicilio fiscale o sede legale / operativa al 21.2.2020 nei Comuni di cui all'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione (Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò).

Inoltre, l'art. 61 del citato Decreto dispone la sospensione dei termini di versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo, pertanto anche del saldo IVA 2019 in scadenza il 16.3.2020, **indipendentemente dal volume di ricavi / compensi 2019:**

- oltre che per le imprese turistico-ricettive / agenzie di viaggio e turismo / tour operator con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- anche per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub / soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali / soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti / soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili / aziende termali di cui alla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico / soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici / soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali / soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto di passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare / soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli / soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica / ONLUS di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla Legge n. 266/91, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi,

- in un'unica soluzione entro il 1° giugno 2020 (cadendo il 31 maggio di domenica);
- ovvero in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 1° giugno 2020, la secondo il 30 giugno e così via.

Si rammenta infine che il citato art. 61 dispone altresì, a favore di tutti i soggetti, a prescindere da natura giuridica / tipologia di attività / dimensione, la sospensione dei versamenti in scadenza il 16.3.2020 con differimento del versamento al 20.3.2020.

Si riepilogano quindi di seguito le possibili modalità di versamento del saldo IVA 2019 alla luce delle predette disposizioni.

Da ultimo si ricorda che **resta ferma la possibilità di differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES**, compreso l'ulteriore differimento fissato dal comma 2 dell'art. 17, DPR n. 435/2001 (30° giorno successivo) con l'applicazione della **maggiorazione dello 0,40%**. Questa è la soluzione che consigliamo al fine di essere sicuri sulla

scadenza del versamento e non imbattersi nella verifica di quale differimento spetti a seconda dei diversi requisiti stabiliti dalla norma.

5.1 Soggetti che non rientrano nella sospensione/proroga al 31 maggio 2020

I soggetti passivi IVA che non beneficiano della proroga al 31 maggio di cui al § 5.2, in alternativa alla scadenza del 20 marzo, **possono avvalersi del differimento “ordinario” del termine alla data di scadenza del versamento del saldo IRPEF/IRES fissato al 30 giugno**, ai sensi dell’art. 17 co. 1 primo periodo del DPR 7.12.2001 n. 435. In tal caso, il versamento deve essere effettuato **maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2020** (quindi con una maggiorazione pari all’1,6%). **La maggiorazione si applica sulla parte di debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.**

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001, il versamento del saldo IVA può essere **ulteriormente differito al 30.7.2020**. In tal caso, ai fini del versamento è prevista un’**ulteriore maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto** (al netto delle compensazioni), **già maggiorato** dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2020. La **maggiorazione complessiva** è quindi pari al **2,0064%**.

5.2 Soggetti che beneficiano della sospensione/proroga al 31 maggio 2020

L’emergenza epidemiologica ha reso necessaria un’ulteriore proroga, riservata però ad alcune categorie di soggetti.

Infatti, l’art. 8 del DL 9/2020 e gli artt. 61-62 del DL 18/2020 hanno stabilito:

- per i **soggetti che operano in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza** (per l’elenco dei quali si rimanda anche alla circolare dello Studio n. 12 del 19.3.2020, § 4, e alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18.3.2020, che riporta, a titolo indicativo, i codici ATECO delle attività economiche interessate dalla norma),
- e per i **soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020** (nel 2019, per i soggetti “solari”),

un’**ulteriore proroga al 31.5.2020** per il versamento di alcuni tributi e contributi tra i quali il saldo IVA 2019 **senza** applicazione di **sanzioni e interessi** (termine che, cadendo di domenica, slitta all’**1.6.2020**).

È comunque possibile differire ulteriormente il saldo IVA relativo al 2019 al 30.6.2020 o al 30.7.2020, applicando le maggiorazioni come illustrato nel § 5.1 per i soggetti non interessati dalla proroga.

5.3 Soggetti “non solari” ai fini delle imposte sui redditi

La ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2017 n. 73 ha chiarito che **i soggetti passivi IVA che hanno un esercizio, ai fini delle imposte dirette, non coincidente con l’anno solare, possono versare il saldo IVA entro il 30 giugno**, ai sensi dell’art. 17 co. 1 del DPR 435/2001, **avvalendosi del differimento previsto per i soggetti “solari”**, in quanto l’IVA ha sempre un periodo d’imposta “solare”, anche se tali soggetti hanno termini di versamento diversi ai fini delle imposte dirette.

Anche se non espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che i soggetti passivi IVA “non solari” ai fini delle imposte dirette possano beneficiare, per il versamento del saldo IVA, anche dell’ulteriore differimento al 30 luglio corrispondendo l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 435/2001.

5.4 Opzione per la rateizzazione

Ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 9.7.97 n. 241, il soggetto passivo IVA può scegliere di rateizzare il versamento del saldo IVA, mediante **rate mensili di pari importo**, tenendo conto che:

- la **prima rata** scade il **giorno** stabilito per il **versamento in unica soluzione del saldo**;
- le **rate successive alla prima** scadono il giorno **16 del mese**;
- il **versamento rateale deve concludersi nel mese di novembre**.

In relazione al versamento del saldo IVA 2019, il numero delle rate non può quindi essere superiore a:

- 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 20.3.2020;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30.6.2020;
- 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 30.7.2020.

5.4.1 Interessi dovuti per la rateizzazione

L’opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97 comporta la corresponsione degli interessi nella misura del **4% annuo (0,33% mensile)**, ai sensi dell’art. 5 co. 1 del DM 21.5.2009.

Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dall’effettivo giorno di versamento, considerando il numero dei giorni (in base al calendario commerciale) che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive.

Gli interessi per il versamento rateale si calcolano fino al termine legale di scadenza della rata, senza considerare l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo se tale termine cade di sabato o di giorno festivo.

5.4.2 Rateizzazione per i soggetti che beneficiano della proroga al 31 maggio

I soggetti che beneficiano della proroga indicati nel § 5.2, in alternativa al versamento in unica soluzione entro il 31.5.2020, **possono rateizzare il saldo IVA relativo al 2019 fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020** (scadenza della prima rata il 31.5.2020).

6 VISTO DI CONFORMITÀ

A seconda dell’ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all’importo del credito, ma all’utilizzo dello stesso):

- **l’utilizzo in compensazione del credito IVA fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento “preventivo”. Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, anche se devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la**

compensazione dei crediti tributari e previdenziali. Inoltre non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale;

- per l'utilizzo di importi **superiori a 5.000 euro** è necessaria, invece, la **presentazione del modello IVA con apposizione del visto di conformità** da parte di un soggetto abilitato.

La **compensazione orizzontale, nel modello F24**, può essere effettuata **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** annuale.

L'importo è aumentato a **50.000 euro** a favore delle **“start up” innovative** di cui all'art. 25 DL 179/2012, come previsto dall'art. 4 co. 11-*novies* DL 3/2015.

Per i modelli F24 che espongono una compensazione del credito IVA è necessario utilizzare **esclusivamente** i **servizi telematici** messi a disposizione dell'**Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) a **prescindere dall'importo del credito utilizzato**.

Si rammenta che **l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni “a rischio”**.

Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito IVA 2018 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2018) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2019 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2019). Tale forma di utilizzo costituisce infatti compensazione verticale e trova esposizione nel quadro VL del modello IVA 2020.

7 MODALITÀ DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA

Mentre per i clienti interni l'adempimento è a carico dello Studio, per i clienti **esterni** che intendono avvalersi della nostra collaborazione per l'invio telematico della dichiarazione IVA dovranno farla pervenire debitamente compilata entro e non oltre il 29 maggio 2020, a mezzo:

- fax al numero 0432 501485;
- o e-mail all'indirizzo di posta elettronica adempimenti.telematici@finpronet.com ovvero al proprio referente di bilancio,

unitamente all'Autorizzazione all'invio della Dichiarazione 2020 debitamente compilata e sottoscritta (*Allegato 3*).

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.fiscale@finpronet.com